

D.L. 06/12/1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1984, n. 336 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1985, n. 30).

9-bis. Divieto di propaganda elettorale.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (26).

(26) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.